

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 102

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessora regionale dei trasporti

il 30 maggio 2025

Attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successive modifiche e integrazioni. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'espresso riconoscimento delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali della Regione, ad opera dell'articolo 3, comma 3, della legge quadro nazionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (legge 15 gennaio 1992, n. 21), ha portato alla previsione di una deroga espressa in relazione all'ambito ottimale del servizio di noleggio con conducente che, unicamente per la Sardegna e la Sicilia, ricomprende l'intero territorio regionale (articolo 11, comma 4-bis, legge n. 21 del 1992).

L'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), prescrive, in capo alle imprese che a qualsiasi titolo effettuano il servizio di noleggio con conducente, l'obbligo di compilazione e tenuta di un foglio di servizio in formato elettronico (FDSE), le cui specifiche sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'interno (decreto interministeriale numero 226 del 16 ottobre 2024). La disposizione prevede che il foglio di servizio in formato elettronico debba riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

La Regione, in quanto Regione a statuto speciale, gode della competenza legislativa primaria in materia di "trasporti su linee automobilistiche e tramviarie", ai sensi dell'articolo 3, lettera g), dello Statuto, che ricomprende gli aspetti degli autoservizi pubblici non di linea, ivi compresi quelli erogati attraverso il servizio di noleggio con conducente. Tale competenza, tuttavia, soggiace ai limiti indicati nella medesima disposizione statutaria e, pertanto, deve essere esercitata, tra l'altro, nel rispetto delle

norme di riforma economico-sociale, quale deve essere qualificata proprio la citata legge quadro n. 21 del 1992 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Tuttavia, le riconosciute specificità territoriali impongono di adeguare la legislazione regionale di dettaglio al fine di garantire la piena regolarità e continuità del servizio in vista dell'approssimarsi della stagione turistica. Infatti, la previsione dell'obbligo di compilazione del foglio di servizio elettronico può risultare particolarmente onerosa per alcune categorie di operatori, per garantire un efficiente servizio di mobilità in aree a bassa densità abitativa ovvero non sufficientemente connesse alla rete.

Pertanto, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della concorrenza e, per tale via, garantire il pieno diritto alla mobilità nell'intero territorio regionale occorre introdurre strumenti che assicurino l'armonia della disciplina regionale con le finalità e gli obiettivi stabiliti dal legislatore nazionale.

A tale fine, il disegno di legge intende dare attuazione alla normativa nazionale autorizzando la Giunta regionale ad elaborare gli accorgimenti procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati che, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal legislatore nazionale, consenta il graduale passaggio dalla compilazione cartacea a quella in formato digitale per tutti gli operatori e in tutto il territorio regionale, senza determinare l'interruzione o la riduzione dell'offerta del servizio di noleggio con conducente.

TESTO DEL PROPONENTE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'articolo 3, lettera g), dello Statuto speciale e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), la presente legge detta disposizioni urgenti di attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al fine di assicurare un integrato ed efficace diritto alla mobilità sul territorio regionale, la Regione, tenuto conto delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali già riconosciute dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 21 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, intende garantire l'adeguata disciplina delle modalità di organizzazione e svolgimento del servizio di noleggio con conducente attraverso il rafforzamento del servizio di trasporto non di linea di passeggeri e il contrasto di potenziali abusi nella offerta del servizio.

Articolo 2

Attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 21 del 2005 in materia di servizi di trasporto pubblico non di linea

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. I soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 ricevono le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente presso la rimessa o la sede, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l'incontro tra la domanda e l'offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri.

2 ter. I soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 annotano in un foglio di servizio in formato elettronico, che ne assicuri la conservazione per le finalità di verifica e controllo previste dalla legislazione vigente e, in particolare, dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), i seguenti dati:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del committente del servizio.

2 quater. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, adotta gli accorgimenti procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale di principio.

2 quinquies. In attesa dell'adozione degli accorgimenti procedurali previsti nel comma 2 quater, i soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 possono annotare i dati elencati nel comma 2 ter in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi già previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992."

Articolo 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Articolo 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).